

Circolare n. 17 del 25 febbraio 2011

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione) e nuovi termini per la presentazione delle relative istanze.

Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000. D.M. 3 dicembre 2010.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 3 comma 1, concernente «Tariffe dei Premi», che prevede l'approvazione con "decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni¹, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio".

Decreto Ministeriale 12.12.2000, concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare art 24 che rubrica "Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività".

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, **art 7** le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle disposizioni di legge sono state devolute al Presidente dell'Ente.

Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010: Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).

Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n.79 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 21 aprile 2010, concernente la "Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2010".

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010² ha approvato la delibera n. 79 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 21 aprile 2010 che ha modificato l'art. 24 del D.M. 12.12.2000 , nel senso di seguito precisato.

NUOVA DISCIPLINA

Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010³ conferma la riduzione del tasso di premio per le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (**D.Lgs. 81/2008** e s.m.i.), ma ne riarticola le percentuali secondo lo schema che segue:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30 %
Da 11 a 50	23 %
Da 51 a 100	18 %

Da 101 a 200	15 %
Da 201 a 500	12 %
Oltre 500	7 %

La modifica normativa, attraverso una migliore e più mirata articolazione delle percentuali di sconto correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, è volta a superare le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione, in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, alla riduzione. Al fine di effettuare una verifica sulla validità della scelta operata, il decreto prevede, dopo il primo biennio di applicazione delle nuove percentuali, che, per i Ministeri vigilanti, l'Istituto rediga una relazione illustrativa in merito alle effettive risultanze.

COMPUTO DEI LAVORATORI ANNO

Come specificato dalle disposizioni contenute nelle "Modalità di applicazione della tariffa dei premi"⁴ i lavoratori - anno del periodo si ottengono quale somma dei dati dei singoli anni, ovvero con riferimento alla somma del numero dei lavoratori - anno registrati nel primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale la riduzione è richiesta⁵.

Ai sensi della nuova disposizione pertanto, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

- 30 % per le aziende con numero di lavoratori anno fino a 10
- 23 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 11 a 50)
- 18 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 51 a 100)
- 15 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 101 a 200)
- 12 % per le aziende con numero di lavoratori anno da 201 a 500
- 7% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500)

La misura della riduzione applicabile ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 delle Modalità deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all'interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in misura pari al 30% per una voce con numero di lavoratori anno fino a 10 ed in misura pari al 7% per una voce con numero di lavoratori-anno superiore a 500. Nel caso di posizioni assicurative "migrate" con tasso ponderato, il numero dei lavoratori –anno è ovviamente quello relativo alla P.A.T.

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono proporre domanda, tutte le Aziende che al 31 dicembre dell'anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. "pre-requisiti").

In aggiunta è necessario che l'azienda abbia effettuato nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La nuova disciplina fissa il termine per la presentazione delle domande al 28 febbraio dell'anno per cui la riduzione è richiesta.

La domanda deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, alla Sede dell'I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. E' valida, altresì, la domanda presentata o comunque pervenuta entro il predetto termine presso qualsiasi Unità

operativa dell'Istituto. In tal caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente competente. Fino alla completa de materializzazione del procedimento viene mantenuta la possibilità di presentare l'istanza anche per via cartacea nel qual caso la data di presentazione allo sportello della sede o di spedizione via posta varranno quale data di presentazione.

Per la presentazione dell'istanza per l'anno 2011 la Ditta dovrà utilizzare l'attuale modello disponibile sul portale all'indirizzo www.inail.it/Assicurazione/Modulistica.

Per gli anni successivi è allo studio un nuovo modello che terrà conto delle novità introdotte dal D.M. 3.12.2010.

ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

All'istruttoria e alla definizione della domanda di riduzione provvede la Sede territorialmente competente.

Anche ai sensi del novellato art 24, come per la disciplina previgente:

- la riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 ottobre 2007. La regolarità contributiva va accertata con riferimento alla data in cui viene effettuata in concreto la verifica.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità assicurativa, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

- il provvedimento motivato deve essere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda;
- la riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno; l'Istituto procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le nuove percentuali si applicano anche alle istanze prodotte per l'anno 2011 con riferimento ad interventi effettuati nel corso del 2010.

Per quanto concerne le istanze già elaborate dalle Unità territoriali in base alla previgente disciplina, con applicativo ad hoc si provvederà d'ufficio e con elaborazione centrale all'assegnazione della nuova percentuale con contestuale trasmissione del provvedimento all'azienda interessata.

Con apposito messaggio in procedura GRAWEB verrà data notizia della data del rilascio in produzione delle conseguenti implementazioni procedurali.

Pertanto le Unità territoriali possono continuare ad operare secondo il normale iter.

IL DIRETTORE GENERALE